

Codice A1617A

D.D. 18 settembre 2025, n. 680

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione intervento di sistemazione pista sciatori principianti area arrivo funivia Pattemouche in Comune di Sestriere. Richiedente: Società Sestrieres S.p.A.



ATTO DD 680/A1617A/2025

DEL 18/09/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione intervento di sistemazione pista sciatori principianti area arrivo funivia Pattemouche in Comune di Sestriere. Richiedente: Società Sestrieres S.p.A.

Visti:

- l'istanza trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, pratica SUAP n. 70/2025, pervenuta con nota in data 23/07/2025, protocollo in ingresso n. 111993, presentata dalla Società Sestrieres S.p.A. (C.F./P.IVA 00941880015), con sede in Piazza Agnelli, 4 – Sestriere (TO), per la realizzazione degli interventi previsti per la sistemazione della pista sciatori principianti nell'area di arrivo della funivia Pattemouche nel Comune di Sestriere, su aree distinte al N.C.T del Comune di Sestriere, Sezione A, Foglio 14, partt. 86 e 105, in località Serre di Sestriere - Anfiteatro;
- la nota prot. n. 114640 in data 29/07/2025 con la quale è stato richiesto il parere di competenza al Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità dell'intervento con la stabilità dei versanti e della regimazione delle acque superficiali e profonde;
- la nota prot. n. 119265 del 06/08/2025 con la quale sono state richieste integrazioni documentali;

Preso atto:

- della documentazione integrativa pervenuta dal SUAP in data 03/09/2025, prot. n. 128829;
- del contributo istruttorio del Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto in data 01/08/2025 con nota prot. n. 117095, allegato al presente provvedimento, dal quale si rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico e si esprime parere favorevole alla sua realizzazione con prescrizioni;

Rilevato che il parere forestale non si rende necessario, atteso che gli interventi previsti non interessano aree definite "bosco" ai sensi dell'art. 3 della l.r. 4/2009 e s.m.i.;

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte dai funzionari incaricati, finalizzate a

verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- l'intervento previsto interessa una superficie individuata al N.C.T. del Comune di Sestriere, alla Sezione A, Foglio 14, partt. 86 e 105, in località Serre di Sestriere - Anfiteatro;
- la superficie interessata dall'intervento ricade all'interno di un'area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, e rientra nella perimetrazione delle aree sciabili e di sviluppo montano, classificata come "Area sciabile degli impianti di risalita", del Comune di Sestriere;
- l'intervento proposto ricade tra quelli previsti all'art. 63, comma 2, lettera a, punto 2 della l.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 45/1989 è di competenza della Regione;
- la richiesta di autorizzazione in argomento riguarda la sistemazione dell'area adibita a pista da sci per principianti in prossimità della stazione di monte della funivia Pattemouche, prevedendo una movimentazione di materiale superficiale per livellare l'attuale pista con scavi e riporti interamente compensati in loco e la rimozione di alcuni soggetti arborei;
- l'intervento proposto si configura come modifica e trasformazione del suolo mediante movimentazione di materiale per la risagomatura del profilo esistente;
- la superficie oggetto di trasformazione sarà pari a circa 3.544,50 mq e movimenti terra per un volume complessivo (scavi e riporti) di 1.580 mc, interamente in vincolo idrogeologico;
- il gruppo di soggetti arborei che saranno rimossi non rientra nella definizione di bosco di cui agli artt. 3 e 4 del d.lgs. 34/2018;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 45/1989, il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla costituzione della cauzione prevista nella misura minima di € 1.000,00, prima dell'inizio dei lavori in quanto non rientra nei casi di esclusione previsti al comma 2 dello stesso articolo;
- il titolare dell'autorizzazione non è tenuto ad effettuare il rimboschimento o al versamento del corrispettivo previsti dall'art. 9 della l.r. 45/1989, in quanto l'intervento ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 4, lettera b) dello stesso art. 9 (la trasformazione/modificazione è conseguente alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico);
- la compensazione della superficie boscata trasformata di cui all'art. 19 della l.r. 4/2009 non è dovuta in quanto i lavori non interessano superfici boscate;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la Società Sestrieres S.p.A. (C.F./P.IVA 00941880015), con sede in Piazza Agnelli, 4 – Sestriere (TO), a realizzare gli interventi per la sistemazione della pista sciatori principianti nell'area di arrivo della funivia Pattemouche nel Comune di Sestriere, consistenti nella movimentazione di materiale superficiale per livellare l'attuale pista e la rimozione di alcuni soggetti arborei, su superfici distinte al N.C.T del Comune di Sestriere, Sezione A, Foglio 14, partt. 86 e 105, in località Serre di Sestriere - Anfiteatro, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza e delle successive integrazioni conservati agli atti di questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota n. 114640 in data 29/07/2025, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in

materia di boschi e di terreni montani";

- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

determina

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 e s.m.i. la Società Sestrieres S.p.A. (C.F./P.IVA 00941880015), con sede in Piazza Agnelli, 4 – Sestriere (TO), a realizzare gli interventi per la sistemazione della pista sciatori principianti nell'area di arrivo della funivia Pattemouche nel Comune di Sestriere, consistenti nella movimentazione di materiale superficiale per livellare l'attuale pista e la rimozione di alcuni soggetti arborei, su aree distinte al N.C.T del Comune di Sestriere, Sezione A, Foglio 14, partt. 86 e 105, in località Serre di Sestriere - Anfiteatro, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza e delle successive integrazioni conservati agli atti di questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota n. 114640 in data 29/07/2025, allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, che si intendono qui integralmente richiamate.

Il titolare dell'autorizzazione:

- ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 45/1989, è tenuto alla costituzione della cauzione prevista nella misura minima di € 1.000,00, prima dell'inizio dei lavori, a favore della Regione Piemonte tramite bollettino di pagamento PagoPA o costituzione di fidejussione bancaria o assicurativa accesa in favore della stessa Amministrazione;
- ai sensi dell'art. 9, comma 4, lettera b) della l.r. 45/1989, non è tenuto ad effettuare il rimboschimento o il versamento del corrispettivo in quanto la trasformazione/modificazione è conseguente alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico;
- è esonerato dall'obbligo della compensazione prevista dall'art. 19, comma 4 della l.r. n. 4/2009 in quanto i lavori non interessano superfici boscate.

La presente autorizzazione:

1. ha validità pari a 3 anni. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine ed una volta iniziati non potranno essere interrotti salvo eventuali cause di forza maggiore/indipendenti dalla volontà dell'operatore, quali condizioni climatiche avverse e nel caso di circostanze simili. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Piemonte Nord e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
4. si intende rilasciata:
 - a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
 - b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
 - c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di:

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni o turbative della circolazione delle acque;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Nucleo dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*)

Classificazione 13.160.70/1546/2025C/A1800A

(*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec

A REGIONE PIEMONTE

Direzione A1600 Ambiente, Energia e Territorio

Settore A1617A Tecnico Piemonte Nord

Rif: Prot. n. 114640/A1600A del 29/07/2025 , Ns. Prot. n.33756/A1800A del 29/07/2025 - Pratica DQ 74824/C.

Oggetto: L.R. 45/1989. Progetto di “Sistemazione pista sciatori principianti area arrivo funivia Pattemouche” in Comune di Sestriere (TO).

Richiedente: Sestrieres S.p.A.

Trasmissione contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici.

Il progetto in esame si riferisce alla sistemazione dell'area adibita a pista da sci per principianti in prossimità della stazione di monte della funivia Pattemouche in comune di Sestriere.

Viene prevista una movimentazione di materiale superficiale per livellare l'attuale pista con scavi e riporti interamente compensati in loco e la rimozione di alcuni soggetti arborei.

La superficie totale interessata, interamente soggetta a vincolo idrogeologico, è pari a 3544,50 mq per un volume complessivo (scavi + riporti) pari a 1580 mc; l'intervento è suddiviso in 5 sub-aree comprese fra due tappeti di risalita esistenti, catastalmente ubicati nella Sezione A- Foglio 14 particelle n.86 e 105 del comune di Sestriere, a destinazione urbanistica “Aree agricole e per attività sciistiche – Art.34”.

Sulla base delle indagini condotte dai professionisti, illustrate nella “Relazione tecnica” a firma dell'Arch. Giuseppe Chiodin e nella “Relazione geologica e nivologica” a firma del Dott. Geol. Dario Fontan, il contesto geomorfologico nel quale si sviluppano gli interventi in progetto è caratterizzato dalla presenza di un esteso fenomeno di deformazione gravitativa di versante (DPGV) caratterizzato da una evoluzione estremamente lenta, spesso di tipo quiescente.

Nello specifico l'area non presenta fenomeni di dissesto che possano essere interferiti dai lavori ed i modesti movimenti terra che si intendono mettere in atto possono essere ragionevolmente considerati compatibili con l'assetto idrogeologico del versante, già interessato a poca distanza



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

dalla presenza di un bacino per l'innevamento artificiale realizzato per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006.

Sotto l'aspetto dell'esposizione al pericolo di valanghe viene rilevato come l'areale oggetto d'intervento non interferisca con aree valanghive o con zone pericolose, così come confermato sia dagli elaborati di PRG che dalle banche dati regionali (SIVA – Sistema Informativo Valanghe); il professionista incaricato attesta inoltre che *“i lavori previsti non comportano modifiche al quadro della pericolosità valanghiva”*.

In sintesi:

- presa visione della relazione tecnica e della documentazione a corredo dell'istanza di autorizzazione presentata;
- viste le risultanze degli studi condotti, contenute negli elaborati a firma dell'Arch. Giuseppe Chiodin per la parte progettuale e dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologici e nivologici;
- esaminati gli allegati cartografici del PRGC del Comune di Sestriere, relativamente al quadro del dissesto e della pericolosità valanghiva, verificati sulla base della cartografia tematica del Sistema Informativo Frane in Piemonte (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, relativamente all'area in oggetto;

si rileva che, ai sensi della L.R. 45/89, l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata.

Nel corso dei lavori dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- nella progettazione esecutiva delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo;
- per la realizzazione di tutti gli interventi i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente o seguire i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere ad un accurato scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piote



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it

erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo, evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati. La ridistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm.

- i riporti dovranno essere opportunamente consolidati, rinaturalizzati e dotati di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, atti ad evitare ristagni delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- al termine delle operazioni di scavo dovranno essere eseguite le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice, del collaudatore e del gestore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

*Il Responsabile del Settore
Ing. Michele Marino*

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 20, c. 1 bis del d.lgs. 82/2005*

I Funzionari referenti

Dott. Andrea Berteà

Tel. 011-4325353 - e-mail: andrea.berteà@regione.piemonte.it

Dott. Marco Cordola

Tel. 011-4326659 - e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it

*vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione
formale nel sistema di gestione informatica dei documenti*